



# Vademecum per i Professionisti nello svolgimento delle attività per la Ricostruzione Privata



## Sommario

1	Scopo del documento.....	3
2	Tipologie di professionisti.....	4
2.1	professionisti singoli .....	4
2.2	professionisti associati in via stabile (società di professionisti, SDP e/o studi associati).....	4
2.3	società tra professionisti (STP) .....	5
2.4	società di ingegneria (SDI) .....	6
2.5	raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti.....	7
2.6	consorzi tra professionisti e Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito GEIE).....	7
2.7	soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali.....	8
2.8	Cooperative di professionisti.....	8
3	Iscrizione all'elenco speciale dei professionisti .....	9
4	Numero di incarichi e loro registrazione .....	13
4.1	Conteggio degli incarichi per intervento .....	14
4.2	Istanza di registrazione di contratto.....	15
4.3	Istanza di cancellazione di contratto.....	17
4.4	Istanza di variazione della registrazione.....	17
4.5	Istanza di cancellazione della registrazione .....	17
5	Determinazione del contributo per spese tecniche .....	19
5.1	Compilazione schede AeDES .....	19
5.2	Indagini e prove .....	20
5.3	Edifici produttivi .....	21
5.4	Edifici residenziali .....	23
5.5	Relazione geologica ed altre prestazioni specialistiche .....	25
6	Inserimento dei professionisti all'interno delle istanze MUDE .....	26
6.1	Sezione B – soggetti e ruoli assunti nell'istanza .....	26
6.2	Sezione C – Dati generali .....	27
6.3	Sezione E2 – Asseverazioni.....	28
7	Tracciabilità dei pagamenti e conti correnti dedicati al sisma .....	29
7.1	Differenza tra conto corrente “vincolato” e “dedicato” .....	29
7.2	I bonifici dal conto corrente vincolato al conto corrente dedicato.....	29
7.3	Attività necessarie per l'apertura di un conto corrente dedicato al terremoto .....	29
7.4	I bonifici dal conto corrente dedicato verso i subappaltatori .....	30
7.5	Controlli sui conti correnti dedicati.....	31



## 1 Scopo del documento

Il DL 189/2016, convertito con modificazioni in L 229/2016, art. 34, assegna ai Professionisti un ruolo rilevante (fondamentale) per la ricostruzione in seguito al sisma del 24 agosto 2016 e successivi nel Centro Italia e stabilisce che gli stessi devono qualificarsi al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento e nell'assolvimento degli incarichi per la ricostruzione privata.

Benché si presume che i Professionisti abbiano, ovviamente, già sufficiente dimestichezza con le regole che disciplinano il complesso degli adempimenti che sono chiamati ad assolvere, il presente vademecum si prefigge di essere un compendio utile per facilitare l'interpretazione delle singole norme, mediante l'illustrazione sistematica (per quanto possibile anche con esempi guida) e coerente dei vari precetti, aspetti, scadenze e condizioni.

La trattazione farà pertanto riferimento a tale norma primaria e alle Ordinanze Commissariali (in particolare la Ordinanza n. 12/2017 come modificata dalla n.29/2017) e alle altre norme vigenti che si riferiscono alle tematiche trattate (in particolare, le norme che regolano lo svolgimento dell'attività dei liberi professionisti).

Non saranno trattati invece i temi relativi alla gestione propria dell'emergenza ed in particolare: i rilievi FAST ed AeDES, che fanno capo al Dipartimento di Protezione Civile, e la ricostruzione pubblica, che compete alle diverse stazioni appaltanti. Sono altresì escluse dal vademecum le modalità di compilazione delle domande di contributo su piattaforma MUDE e della relativa documentazione da allegare oltre le attività di istruttoria, controlli e pagamenti, in quanto già trattate in altri manuali /vademecum.

Il vademecum è articolato nei seguenti capitoli:

- Tipologie di professionisti
- Iscrizione all'elenco speciale dei professionisti
- Numero di incarichi e loro registrazione
- Determinazione del contributo per spese tecniche
- Inserimento dei professionisti all'interno delle istanze MUDE
- Tracciabilità dei pagamenti e conti correnti dedicati al sisma



## 2 Tipologie di professionisti

Gli operatori economici per l'affidamento dei per l'architettura e l'ingegneria sono elencati in dettaglio nel recente codice dei contratti pubblici (DLgs 18 aprile 2016, n. 50) che all'art. 46, comma 1 lettera a) recita:

<https://goo.gl/oGacWz>

*Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:*

**a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:**

*i professionisti singoli,*

*associati,*

*le società tra professionisti,*

*le società di ingegneria,*

*i consorzi,*

*i GEIE,*

*i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti*

*nonché i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ...*

### 2.1 professionisti singoli

Il professionista singolo è caratterizzato dal presupposto soggettivo di essere un operatore economico della tipologia persona fisica con partita IVA che svolge attività professionali a cui è abilitato mediante iscrizione ad un albo/collegio professionale.

Questa categoria è quella più diffusa nello svolgimento della professione e sarà il punto di riferimento per il confronto con le altre fattispecie.

### 2.2 professionisti associati in via stabile (società di professionisti, SDP e/o studi associati)

La associazione di professionisti e/o studi associati è prevista nell'art. 1 della Legge n. 1815/1939, il quale impone, accanto alla dizione "studio associato", la specificazione del nome e cognome con i relativi titoli professionali dei singoli associati. Lo studio associato è privo di personalità giuridica ma la legge ne conferisce capacità di porsi come centro autonomo di rapporti giuridici. In base alla durata o alla specificità dello scopo può essere stabile o temporanea.

L'associazione tra professionisti può prevedere il regolamento dei rapporti interni tra i propri associati adottando le regole organizzative dettate per la società semplice, senza per ciò divenire tale. L'esercizio della libera professione è ammesso, inoltre, in forma societaria attraverso, le società di professionisti, le società tra professionisti e le società di ingegneria.

A mero titolo esemplificativo, così come riportato sul sito di INARCASSA

<https://www.inarcassa.it/site/home/regole-per-le-societa.html>

Le **SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI** e/o STUDI ASSOCIATI devono avere contemporaneamente due presupposti:

- **Presupposto oggettivo:** *avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale.*
- **Presupposto soggettivo:** *costituzione di società esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), ovvero nella forma di società cooperative a compagine omogenea (tutti soci professionisti).*



In altre parole le società di professionisti altro non sono che un veicolo societario per lo svolgimento in maniera associata di attività professionali, e pertanto, ai fini della ricostruzione privata:

**I singoli professionisti soci delle SDP saranno trattati alla stessa stregua del professionista singolo di cui al paragrafo precedente.**

### 2.3 società tra professionisti (STP)

Le SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, pur non descritte espressamente nel sopra citato DLgs 50/2016 (ma solamente citate per differenza rispetto alle società di ingegneria alla lettera c), sono però introdotte nell'ordinamento dalla L. 183/2011 all'art. 10 e dal successivo DM 34/2013 e si differenziano dalle società DI professionisti per il fatto che possono anche essere società di capitali, a patto che i soci-professionisti iscritti ad un albo rappresentino almeno i due terzi del capitale:

<https://www.inarcassa.it/site/home/regole-per-le-societa.html>

- **Presupposto oggettivo:** *l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate. Le attività professionali che possono essere realizzate da una società tra professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma è possibile costituire una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di più attività professionali.*
- **Presupposto soggettivo:** *costituzione in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative, dove i soci possono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi anche in differenti sezioni, ... oppure soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.*

Ulteriori vincoli per le STP:

L. 183/2011 art. 8 - <https://goo.gl/vM9KTQ>

- il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (comma 4 lettera b)
- la partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP (comma 6)
- la STP è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta (comma 7)

DM 34/2013 art. 8 c. 1 - <https://goo.gl/jdg4d1>

- la STP è iscritta in una sezione speciale degli albi presso gli ordini / collegi

In altre parole le STP sono società a maggioranza di professionisti e sono iscritte esse stesse all'albo di un ordine/collegio professionale in una sezione apposita. NON è incompatibile con la qualità di socio di una STP l'esercizio della attività professionale sia in forma individuale che in forma associata. Questo in quanto l'art. 10, comma 8, della legge 183/2011 e l'art. 6 del d.m. n. 34/2013 prevede che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti, anche multidisciplinare. Si ritiene pertanto che il socio professionista possa continuare ad esercitare l'attività professionale anche in forma individuale. Ai fini della ricostruzione privata però sarà richiesto ai soci di STP di scegliere la modalità con la quale rappresentarsi ai fini del novero dei contratti (libero professionista o STP in alternativa), e pertanto scegliendo di presentarsi come STP:

**La STP è un professionista a tutti gli effetti, è un soggetto giuridico autonomo che sarà trattato alla stessa stregua del professionista singolo di cui al paragrafo precedente ed almeno uno dei soci sarà tenuto a svolgere in via esclusiva le attività professionali per conto della società.**



## 2.4 società di ingegneria (SDI)

Le SOCIETÀ DI INGEGNERIA compaiono nel sopra citato DLgs 50/2016, art. 46, comma 1, lettera c) esclusivamente per differenza rispetto alle STP

<https://goo.gl/oGacWz>

*c) **società di ingegneria**: le società di capitali ovvero nella forma di società cooperative... che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi*

I criteri per la partecipazione ad appalti pubblici e privati sono definiti nel Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/13/17G00022/sg>

Le **SOCIETÀ DI INGEGNERIA** devono avere contemporaneamente i due seguenti presupposti:

- **Presupposto oggettivo**: avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale.
- **Presupposto soggettivo**: costituzione in forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative a compagine mista (soci professionisti e non professionisti).

Ma non devono rispettare i vincoli di cui a:

- L. 183/2011 art. 1 - <https://goo.gl/vM9KTQ> cioè il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale NON deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (comma 4 lettera b)
- DM 34/2013 art. 8 c. 1 - <https://goo.gl/jdq4d1> cioè NON sussiste l'obbligo per le SDI di iscriversi ad un albo (è sufficiente che il direttore tecnico sia iscritto ad un albo)
- L. 183/2011 art. 8 comma 6 cioè la partecipazione ad una società NON è incompatibile con la partecipazione ad altra SDI

Al contempo però, ai sensi del sopra citato DM 263/2016 art. 3

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve avere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.



Il divieto di partecipazione a diverse SDI non è esplicitamente stabilito dalla normativa (cioè il socio-professionista di SDI può essere socio anche di altre SDI), tuttavia per il direttore tecnico tale divieto deve ritenersi sussistente per numerosi pareri interpretativi

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/Raccoltaparerilmpiantisti.pdf>

*Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.*

In altre parole le SDI sono società con (almeno un) direttore tecnico iscritto ad un ordine di ingegneri o architetti, l'attività di direttore tecnico è incompatibile con altra attività continuativa e pertanto, ai fini della ricostruzione privata:

**La SDI è un soggetto giuridico che condivide le responsabilità civili e penali con il direttore tecnico e la società sarà trattata alla stessa stregua del professionista singolo di cui al paragrafo precedente (ed i direttori tecnici sono tenuti a svolgere la loro attività in via esclusiva nella SDI).**

## 2.5 raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti

Un raggruppamento temporaneo tra professionisti si distingue da uno stabile già descritto per le SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI per l'assenza di un veicolo societario nello svolgimento di un incarico. Tale raggruppamento difatti viene tipicamente istituito tramite scrittura privata al momento dell'affidamento dell'incarico (è cioè una condizione oggettiva che si palesa al momento della stipula del contratto).

I criteri per la partecipazione ad appalti pubblici (il DM 263/2016 è stato emanato in attuazione del DLgs 50/2016 che concerne gli appalti pubblici) sono definiti nel DM 263/2016, art. 4 comma 2

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/13/17G00022/sg>

*2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:*

- a) un libero professionista singolo o associato;*
- b) con riferimento alle società... [STP o SDI];*
- c) ... [soggetto equivalente in stati membri della EU]*

Questa condizione oggettiva pertanto si palesa per tutti i soggetti precedenti (libero professionista, STP ed SDI) e, in maniera del tutto simile al raggruppamento stabile di professionisti (SDP), ai fini della ricostruzione privata:

**Il raggruppamento temporaneo non è un professionista ma un insieme di professionisti, ed i singoli professionisti appartenenti al raggruppamento temporaneo saranno trattati alla stregua del professionista singolo di cui ai paragrafi precedenti.**

## 2.6 consorzi tra professionisti e Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito GEIE)

Consorzi e GEIE sono figure giuridiche (la prima istituita dall'articolo 2612 del Codice Civile, la seconda dal DLgs 240/1991 in recepimento della normativa europea) che hanno lo scopo di svolgere servizi a supporto dei consorziati o a soggetti esterni.

<https://it.wikipedia.org/wiki/Consorzio>

[https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo\\_europeo\\_di\\_interesse\\_economico](https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_europeo_di_interesse_economico)

Se tali soggetti sono stati costituiti per partecipare a singoli appalti (es. consorzi temporanei) ai fini della ricostruzione privata saranno trattati alla stregua di un raggruppamento temporaneo di cui al capitolo precedente, cioè:



**Il consorzio temporaneo non è un professionista ma un insieme di professionisti, ed i singoli professionisti appartenenti al raggruppamento temporaneo saranno trattati alla stregua del professionista singolo di cui ai paragrafi precedenti.**

Se tali soggetti sono stabili e rispondono alle caratteristiche di cui al DM 263/2016 (es. costituiti da almeno 3 soggetti che decidono di operare assieme per almeno 5 anni) costituiscono una struttura di impresa equiparabile, sulla base delle condizioni oggettive, ad una SDP od alternativamente ad una SDI, ed ai fini della ricostruzione privata:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/13/17G00022/sg>

**Se il consorzio stabile od il GEIE sono riconducibili ad una SDP (cioè una società di persone costituita interamente da professionisti), ne condivideranno le modalità di svolgimento degli incarichi ed i singoli soci saranno considerati alla medesima stregua del libero professionista.**

**Se invece il consorzio stabile od il GEIE sono riconducibili ad una SDI (cioè una società di capitali con direttore tecnico) l'intero consorzio o l'intero GEIE condivideranno le modalità di svolgimento degli incarichi con la SDI, il consorzio / GEIE sarà esso stesso equiparato al professionista singolo ed il direttore tecnico del consorzio / GEIE svolgerà il ruolo in via esclusiva.**

## 2.7 soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali

Esistono dei professionisti chiamati ad operare negli interventi edilizi con qualifica di restauratore di beni culturali o archeologo che, pur essendo dei professionisti, a differenza degli altri professionisti che operano nei settori dell'ingegneria e dell'architettura non hanno l'obbligo di iscrizione ad un albo in quanto non previsto dalla normativa vigente.

**Tali soggetti pertanto, ai fini della ricostruzione privata saranno trattati come i liberi professionisti di cui ai paragrafi precedenti ma non sarà loro richiesta l'iscrizione ad alcun albo.**

## 2.8 Cooperative di professionisti

Le società cooperative sono una speciale tipologia di persona giuridica prevista nel nostro ordinamento che può prevedere sia soci lavoratori che soci sovventori.

Quando la cooperativa che svolge attività professionali nel campo dell'ingegneria e dell'architettura e altri servizi tecnici è composta esclusivamente da soci lavoratori iscritti all'albo – sebbene si tratti di una società di capitali pura e non di una società di persone – ai fini della ricostruzione privata (e della contribuzione alle Case di Previdenza di riferimento dei professionisti soci) la cooperativa ricade sotto la tipologia SDP, quindi

**I singoli professionisti soci delle cooperative riconducibili ad una SDP saranno trattati alla stregua del professionista singolo di cui ai paragrafi precedenti.**

Quando invece la cooperativa contiene anche soci lavoratori non iscritti all'albo o soci sovventori, prevale la natura di società di capitali ed ai fini della ricostruzione privata questa ricade sotto la tipologia SDI, quindi

**La cooperativa riconducibile ad una SDI è un professionista a tutti gli effetti che condivide le responsabilità civili e penali con il suo direttore tecnico e la cooperativa sarà trattata alla stregua del professionista singolo di cui ai paragrafi precedenti (ed i direttori tecnici sono tenuti a svolgere la loro attività in via esclusiva nella cooperativa).**





### 3 Iscrizione all'elenco speciale dei professionisti

L'iscrizione all'elenco speciale avviene tramite la piattaforma informatica appositamente predisposta dal commissario e raggiungibile alla seguente URL

<https://professionisti.sisma2016.gov.it/>

Il richiedente potrà chiedere l'iscrizione in qualità di professionista PERSONA FISICA (individuale, associato o in raggruppamento temporaneo) o soggetto in grado di prendere decisioni tecniche per una PERSONA GIURIDICA (socio di società tra professionisti, direttore tecnico di società di ingegneria, consorzio, GEIE), in quanto, come descritto nel capitolo precedente:

**Anagrafica del richiedente**

Nome\*  
Cognome\*  
Comune di nascita\*  
Provincia di nascita\*  
Nazione di nascita (se diversa da Italia)  
Data di nascita (nel formato gg/mm/aaaa)\*  
Comune di residenza\*  
Provincia di residenza\*  
Via/Piazza\*  
Civico\*  
Cap\*

**Categoria soggettiva**

Categoria soggettiva  
-  
R Professionista individuale  
A Professionista associato  
A Raggruppamento temporaneo professionisti  
Legale rappresentante Società tra professionisti  
Legale rappresentante Società di ingegneria  
Legale rappresentante Consorzio  
IS Legale rappresentante GEIE

**Ordinanza n.12 del 9 Gennaio 2017 - [Vai al testo](#)**  
RANNO UTILIZZATI PER LA PUBBLICAZIONE IN ELENCO  
RDINANZA N.12 DEL 9 GENNAIO 2017)

Tipo albo\*  
-



- **professionisti individuali** – sono chiamati ad iscriversi a titolo personale
- **professionisti associati** (società di professionisti, SDP, studi associati) – i singoli soci sono chiamati ad iscriversi a titolo personale, sebbene gli sarà richiesto di indicare gli estremi dello studio associato
- **raggruppamenti temporanei** – i singoli soggetti parte del raggruppamento temporaneo (RT) devono iscriversi singolarmente secondo le modalità previste dal loro status (professionisti singoli, STP, SDI)
- **società tra professionisti** (STP) – sono chiamati ad iscriversi come società ed almeno uno dei soci (quello che sceglierà la società come veicolo) sarà chiamato ad iscriversi in rappresentanza della società all'elenco speciale dei professionisti
- **società di ingegneria** (SDI) – sono chiamate ad iscriversi come società ed essendoci incompatibilità ai fini del novero degli incarichi tra il ruolo di direttore tecnico della SDI e la libera professione, nessuno dei direttori tecnici della SDI potrà iscriversi anche come professionista singolo o prestare il medesimo servizio per altre SDI (ogni direttore tecnico sarà chiamato ad iscriversi in rappresentanza della società)
- **consorzi (stabili) tra professionisti / GEIE**
  - se il consorzio / GEIE è riconducibile ad una SDP, ognuno dei soggetti consorziati dovrà iscriversi all'elenco come professionista associato indicando gli estremi del consorzio o GEIE
  - se il consorzio / GEIE è riconducibile ad una SDI, il consorzio dovrà dotarsi di un direttore tecnico e dovrà iscriversi come soggetto giuridico
- **soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali** – si iscrivono come **professionisti singoli** e non hanno l'obbligo di indicare una iscrizione all'albo

**Nota: al fine di semplificare il procedimento di iscrizione e modifica delle condizioni oggettive dei singoli professionisti iscritti all'albo soci di STP o direttori tecnici di SDI, sarà in futuro richiesta una iscrizione individuale pur a fronte di un conteggio degli incarichi secondo la società di capitali usata come veicolo societario. In questa maniera, in caso di fuoriuscita del professionista dalla società sarà sempre possibile procedere alla modifica delle condizioni oggettive senza dovere procedere ad una nuova iscrizione all'elenco speciale dei professionisti.**

Al completamento della compilazione del modulo, premendo il tasto GENERA RICHIESTA il sistema controlla la presenza di dati corretti in tutti i campi obbligatori e verifica che il professionista con il codice fiscale o partita IVA inserita non sia già registrato a sistema (effettua cioè sulla richiesta una serie di controlli formali di rispondenza agli obblighi di cui alla tabella precedente).

Nel caso in cui i controlli formali riscontrino una incongruenza, il sistema restituirà un messaggio di errore motivando la mancata generazione della richiesta.

In caso invece di esito positivo dei controlli formali verrà restituito un messaggio di buon fine ed inviata al professionista una PEC contenente l'istanza in formato PDF da firmare digitalmente.



## Iscrizione Elenco speciale Professionisti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Domanda di iscrizione

Istruzioni per la compilazione

**Gentile Fabrizio Benati,**  
la compilazione è completata con successo. Il modulo compilato è stata inviato all'indirizzo **fabrizio.benati@certhidea.it**

Per completare l'iscrizione all'Elenco speciale Professionisti, la preghiamo di seguire le istruzioni contenuti nella email che le è stata inviata.

Gentile Fabrizio Benati, in allegato trova il modulo PDF da Lei compilato.

Per completare l'iscrizione all'Elenco speciale Professionisti, La preghiamo di firmare digitalmente il file qui allegato e di caricare quindi il file in formato P7M tramite la funzione disponibile

al seguente indirizzo web: <https://professionisti.sisma2016.gov.it/domanda/upload/b86aa6bc4eb8f7025c092e7c4b623a92>

**Importante:** La firma digitale deve essere apposta al documento allegato. Non saranno accettati documenti stampati, scannerizzati e firmati digitalmente



**Importante:** Non modificare il nome del file allegato

Cordiali Saluti

Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

---Si prega di non rispondere a questo indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni comunicazione di atti o documenti al commissario ai fini dell'elenco speciale dei professionisti deve essere effettuato tramite la piattaforma all'uopo predisposta, seguendo i link inviati nelle missive. Questo indirizzo PEC è ad uso esclusivo dell'applicativo e pertanto le missive eventualmente inviate non daranno seguito ad alcuna attività istruttoria---

4 allegati



Una volta scaricata la domanda di iscrizione, questa potrà essere firmata digitalmente e caricata seguendo il link univoco per l'istanza indicato nella PEC.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://professionisti.sisma2016.gov.it/domanda/upload/b86aa6bc4eb8f7025c092e7c4b623a92>. The page header includes the logo of the Italian Government and the text "Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri" and "COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016". The main heading is "Iscrizione Elenco speciale Professionisti" with the subtitle "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)". Below the heading are two tabs: "Domanda di iscrizione" and "Istruzioni per la compilazione". The main content area contains the following text: "Gentile Fabrizio Benati, proceda nel caricare la propria dichiarazione PDF firmata digitalmente (in formato p7m). Al termine dell'operazione la preghiamo di prendere nota del numero di protocollo assegnato al documento: dovrà esser indicata nelle eventuali successive comunicazioni." Below this text is a section titled "SELEZIONARE IL PDF FIRMATO" with a file selection button labeled "Scegli file" and a file name "7209\_Resocon...RER.pdf.p7m", and a "carica file" button.

Se il caricamento è andato a buon fine verrà restituito un messaggio di caricamento positivo, indicato a video l'identificativo dell'istanza ed inviata una PEC al professionista che lo avverte che la richiesta è stata correttamente caricata a sistema e presa in carico per la successiva protocollazione (che avverrà tramite il software di protocollo della presidenza del consiglio dei ministri); inoltre verrà fornito un codice segreto di "sblocco" da usare per modificare i dati di iscrizione o effettuare la cancellazione su istanza di parte.

The screenshot shows the same web browser window as above, but the main content area now displays a confirmation message: "Gentile Fabrizio Benati, il caricamento è avvenuto con successo." Below this message, the text reads: "Codice assegnato al documento: EP\_000002\_2017". The code is enclosed in a box. Further down, the text says: "La preghiamo di prendere nota del codice assegnato al documento: sarà il codice identificativo della sua pratica" and "Riceverà la Comunicazione di Avvio del Procedimento all'indirizzo PEC da lei indicato." The message concludes with "Cordiali Saluti" and "Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016".

Contestualmente, l'applicativo invierà una email alla casella PEC del commissario, contenente tutti i dati necessari per la protocollazione della istanza in maniera semi-automatizzata.



## 4 Numero di incarichi e loro registrazione

Il numero degli incarichi che un professionista può assumere per interventi su immobili con esito AeDES "E" è regolamentato dall'art. 6 dell'allegato A alla ordinanza del commissario straordinario n. 12 del 2016 e smi (non c'è invece un limite massimo al numero di incarichi su immobili con esito AeDES "B" o "C").

<https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2017/06/Ordinanza-n.-29-del-9-giugno-2017.pdf>

### paragrafo 1

- Prestazioni principali (progettazione e direzione lavori): 30
- Prestazioni parziali (tutte le altre): 75
- Prestazioni principali + parziali: 30 + 45
- Importo massimo di lavoro per prestazioni principali: €25 milioni

### paragrafo 2

Incrementi:

- 25% per professionisti associati (SDP), STP e raggruppamenti temporanei mono-disciplinari
- 30% per professionisti associati (SDP), STP e raggruppamenti temporanei multi-disciplinari
- 5% aggiuntivo per professionisti associati (SDP), STP e raggruppamenti temporanei
  - se almeno uno dei professionisti associati è un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni

### paragrafo 3

schema di contratto tipo

### paragrafo 4

Il rispetto dei limiti massimi viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto.

In caso di prestazioni principali, l'aumento è riconosciuto esclusivamente al giovane professionista.

In caso di prestazioni parziali, invece, l'aumento è riconosciuto a tutti.

### paragrafo 5

L'inosservanza del limite massimo comporta la cancellazione dall'elenco speciale, nonché la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo.

### paragrafo 6

Su motivata istanza del professionista iscritto che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per una sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo.

L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto in presenza di un'adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata agli incarichi indicati nell'istanza.

In caso di accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti.

### paragrafo 7

L'inosservanza del limite massimo integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico.

**Nota: nel caso in cui pur a seguito di esito AeDES "B" o "C" sia stata richiesta ed ottenuta approvazione per un intervento di miglioramento sismico, tale intervento farà novero ai fini del conteggio del numero massimo di incarichi ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A alla ordinanza**

Similmente alla iscrizione all'elenco speciale, anche le regole per il calcolo del numero di incarichi discendono dalla tipologia di professionista di cui al capitolo 2.



Pertanto, in caso di iscrizione di PERSONA FISICA, le casistiche che si possono riscontrare sono le seguenti:

QUALIFICA	MULTI DISCIPLINARE	ISCRITTO DA < 5 ANNI	MAGGIORAZIONI	PRINCIPALI	PARZIALI	SOLO PARZIALI
singolo	non applica	non applica	0%	30	45	75
associato in SDP, cooperativa, consorzio o GEIE riconducibile SDP oppure associato in RT	NO	NO	25%	38	45	94
		SI	30%	39	45	98
	SI	NO	30%	39	45	98
		SI	35%	41	45	102

In altre parole, nei casi sopra indicati deve iscriversi il singolo professionista (sia esso operante da solo o associato stabilmente in SDP o associato temporaneamente in RT), e la maggiorazione per professionista iscritto all'albo da meno di 5 anni applicherà per gli incarichi principali solamente al professionista singolo iscritto da meno di 5 anni e non agli altri professionisti appartenenti allo studio od in raggruppamento temporaneo. Questi ultimi d'altronde potranno usufruire della maggiorazione nello svolgimento degli incarichi parziali.

In caso invece di iscrizione di PERSONA GIURIDICA, le casistiche che si possono riscontrare sono le seguenti:

QUALIFICA	MULTI DISCIPLINARE	ISCRITTO DA < 5 ANNI	MAGGIORAZIONI	PRINCIPALI	PARZIALI	SOLO PARZIALI
STP, SDI, cooperativa o consorzio o GEIE riconducibile SDI anche associati in RT	NO	NO	25%	38	45	94
		SI	30%	39	45	98
	SI	NO	30%	39	45	98
		SI	35%	41	45	102

In altre parole, in caso di iscrizione di PERSONA GIURIDICA, la persona giuridica potrà avere il numero di incarichi sopra indicato. Se la persona giuridica è essa stessa una società multi-disciplinare ottiene sempre la maggiorazione per la multi-disciplinarietà, altrimenti la potrà ottenere associandosi ad altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) di discipline diverse.

Diverso invece è il discorso per il professionista giovane iscritto da meno di 5 anni, in tal caso la maggiorazione si applica all'intera persona giuridica in caso di:

- socio di STP o di GEIE
- socio o direttore tecnico di SI
- consorziato nel consorzio stabile

#### 4.1 Conteggio degli incarichi per intervento

Il conteggio degli incarichi, siano essi parziali o principali, avviene sempre all'interno dell'intervento secondo il principio di predominanza dell'incarico principale.

A mero titolo di esempio:

- Se il medesimo professionista svolge sia la progettazione che la direzione lavori (incarichi principali) all'interno del medesimo intervento, al professionista sarà conteggiato un solo incarico principale
- Se due diversi professionisti svolgeranno la progettazione architettonica e la direzione lavori, sarà conteggiato un incarico principale ad entrambi
- Se il medesimo professionista svolge sia un incarico principale (progettazione architettonica e/o direzione lavori) che uno o più incarichi parziali (es. progettazione delle strutture, accatastamento, ...) all'interno del medesimo intervento, al professionista sarà conteggiato solamente un incarico principale
- Unico caso di conteggio di incarico parziale ad un professionista sarà pertanto lo svolgimento esclusivo all'interno dell'intervento di un incarico parziale in assenza di incarico principale



## 4.2 Istanza di registrazione di contratto

In seguito al conferimento dell'incarico da parte del cittadino, il professionista ai sensi della O.C. n. 12/20166 deve depositare il contratto entro 10 giorni dalla sottoscrizione sulla piattaforma Elenco Speciale dei professionisti, disponibile dal mese di settembre del 2018 al seguente link.

[https://professionisti.sisma2016.gov.it/domanda/record\\_contract](https://professionisti.sisma2016.gov.it/domanda/record_contract)

L'obbligo di deposito del contratto vale indipendentemente dal livello operativo dell'immobile, ancorché soltanto gli interventi per danni gravi daranno novero al limite sul numero massimo di incarichi previsto da normativa.

La registrazione dei contratti ai fini fiscali può essere effettuata **gratuitamente** (in esenzione del pagamento dell'imposta di bollo) presso l'Agenzia delle Entrate ovvero il deposito del medesimo presso gli USR (unitamente alla RCR nella piattaforma MUDE) ne produce i medesimi effetti (così come previsto dall'art. 48 comma 7 DL 189/2016).

<https://assistenza.sisma2016.gov.it/knowledgebase.php?article=2>

La funzionalità di deposito sull'elenco speciale dei professionisti, specificando la natura dell'intervento, avviene attraverso i seguenti passi:

1. Il professionista accede alla piattaforma
2. Seleziona la pagina "Registra il contratto"

Iscrizione Elenco speciale Professionisti  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Domanda di iscrizione | Elenco iscritti | Richiedi il codice di sblocco | Modifica la domanda | **Registra il contratto**

Gentile utente, si ricorda che per poter registrare un contratto risulta necessario essere professionisti **iscritti** all'elenco pubblico

**Anagrafica del richiedente**

Codice iscrizione (nel formato EP\_XXXXXX\_ANNO)\*

Codice fiscale della persona fisica o giuridica (fornito in fase di iscrizione)\*

Casella PEC (solo se variata rispetto all'iscrizione)

Codice di sblocco\* (Non possiedi il codice di sblocco? Richiedi il codice di sblocco)

**Anagrafica contratto**

Numero progressivo contratto\*

Importo dei lavori (EUR, Formato: 0.00)\*

Importo parcella del professionista (EUR, Formato: 0.00)\*

Data sottoscrizione contratto (nel formato gg/mm/aaaa)\*

Codice fiscale/Partita IVA committente\*



3. Compilare il modulo con
  - a. Codice di registrazione del professionista (nel formato EP\_XXXXXXX\_ANNO)
  - b. Codice fiscale del professionista fornito alla registrazione
  - c. Casella PEC del professionista
  - d. Codice univoco fornito al professionista per l'inserito dei contratti
  - e. Alcuni dati del contratto (es. progressivo contratto, importo, ...)
  - f. Oggetto dell'incarico (es. progettazione architettonica, strutturale, ...)
  - g. Tipo di intervento (es. rafforzamento locale, miglioramento sismico, ...)

Iscrizione Elenco speciale Professi x +

professionisti.sisma2016.gov.it/domanda/record\_contract

Importo parcella del professionista (EUR, Formato: 0.00)\*

Data sottoscrizione contratto (nel formato gg/mm/aaaa)\*

Codice fiscale/Partita IVA committente\*

**Oggetto dell'incarico**

Specificare uno o più tipologie:

- rilievi architettonici e strutturali
- relazione geologica
- relazione geotecnica
- relazione chimica
- progettazione architettonica
- progettazione strutturale
- progettazione impiantistica
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione
- direzione lavori (architettonica) e relativa contabilità, assistenza al collaudo
- direzione lavori alle strutture
- coordinamento della sicurezza in corso di opera
- collaudo statico

Riparazione con rafforzamento locale  
Riparazione con miglioramento sismico  
Riparazione con adeguamento sismico  
Demolizione e ricostruzione  
Demolizione

Registra contratto

Nota: il progressivo NON è un semplice progressivo e non rappresenta il numero di incarichi che fanno novero (cioè è indipendente dal fatto che sia un intervento per rafforzamento locale /demolizione collabente che non fanno novero o miglioramento sismico / adeguamento sismico / ricostruzione che invece fanno novero)

4. Facendo click su “registra contratto”, il sistema invierà una PEC al professionista con link univoco della transazione
5. Il professionista firma digitalmente la copia digitale del contratto firmato dal committente
6. Il professionista carica sul link univoco copia digitale del contratto
7. La piattaforma invia conferma della ricezione del contratto.





#### 4.3 Istanza di cancellazione di contratto

Potrebbe succedere che il contratto tra committente e professionista venga risolto, lasciando spazio per ulteriori contratti rispetto ai limiti di cui all'art. 6 dell'allegato A all'ordinanza n. 12/2017 e s.m.i. Per questa ragione il professionista sarà interessato ad effettuare la cancellazione di tale contratto ai fini dei controlli sul numero di contratti.

La cancellazione su istanza del professionista verrà svolta direttamente dal personale della struttura del commissario dietro richiesta inviata via PEC a:  
[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it)

Il contratto registrato rimarrà nelle disposizioni dei funzionari della struttura Commissariale per controlli sulle istanze MUDE, anche se verrà automaticamente passata allo stato di "CANCELLATO".

#### 4.4 Istanza di variazione della registrazione

In seguito alla pubblicazione in elenco potrebbero cambiare alcune o tutte le condizioni oggettive e soggettive del professionista, tra cui

- Indirizzo sede operativa o recapiti telefonici
- Indirizzo e-mail o PEC
- Tipologia di incarichi di interesse
- Competenze tecniche e capacità organizzative
- Appartenenza ad una società (socio di SDP, STP o direttore tecnico di SDI)

Per questa ragione i professionisti devono avere la possibilità di cambiare questi dati, anche più volte.

Tale attività verrà svolta sulla piattaforma attraverso i seguenti passi:

1. Il professionista accede alla piattaforma
2. Seleziona la pagina "Modifica registrazione"
3. Verrà richiesto di digitare ID professionista + PEC del professionista
4. Il sistema invierà una PEC con un link univoco valido per 48 ore
5. Il professionista accedendo al link indicato nella PEC vedrà il modulo pre-popolato con i dati di registrazione in formato modificabile (tutti i dati tranne i dati anagrafici)
6. Facendo click su "aggiorna dati di registrazione" dopo avere digitato il codice segreto, la piattaforma manderà conferma via PEC della avvenuta modifica dei dati

#### 4.5 Istanza di cancellazione della registrazione

Nel caso in cui dovessero sopravvenire cause ostative alla iscrizione del professionista nell'elenco, questi è tenuto a richiedere la cancellazione dall'elenco, pena segnalazione di dichiarazione mendace alla Procura della Repubblica competente per territorio, a seguito di controlli da parte della struttura preposta.

Le cause di cancellazione su istanza di parte possono essere le seguenti:

- a) avere cessato la propria iscrizione all'albo professionale
- b) essere stato assoggettato ad una sanzione disciplinare che prevede sospensione (o più grave)
- c) aver riportato una condanna con sentenza definitiva
- d) essere stato destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 80, comma 2 del DLgs 50/2016 (es. condanna con sentenza definitiva o decreto penale irrevocabile per reati come associazione a delinquere, corruzione, concussione, riciclaggio di denaro, ...)
- e) non essere più in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria
- f) non avere rispettato gli obblighi deontologici e professionali (dietro segnalazione di parte e verifica da parte della apposita commissione dell'ordine professionale)
- g) avere cessato lo status di operatore economico professionale (art. 46 DLgs 50/2016)
- h) non avere più requisiti di affidabilità e di professionalità adeguati
- i) non essere più dotato di idonea polizza assicurativa
- j) non essere più in regola con gli obblighi formativi



In tutti questi casi, il processo di cancellazione su istanza del professionista verrà svolto direttamente dal personale della struttura del commissario dietro richiesta inviata via PEC a:  
[comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it)



## 5 Determinazione del contributo per spese tecniche

La disciplina delle spese tecniche è contenuta negli articoli 7, 8 e 9 dell'allegato A alla ordinanza del commissario n. 12/2017 e s.m.i. e – per le schede AeDES – nell'allegato D

<https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2017/06/Ordinanza-n.-29-del-9-giugno-2017.pdf>

### 5.1 Compilazione schede AeDES

Gli importi massimi per questa attività sono indicati in allegato D alla ordinanza 12/2017

Compilazione AeDES (residenziale)		
#UI	Isolato	Centro storico
1-2	€ 470	€ 560
3-5	€ 550	€ 660
6-10	€ 680	€ 800
11 e oltre	€ 820	€ 1000

Compilazione AeDES (produttivo)			
Superficie	Prefabbricata	CA e/o acciaio	Ricettivo
1 – 1000mq	€ 520	€ 450	€ 620
1001 – 2000mq	€ 580	€ 500	€ 740
2001 – 4000mq	€ 640	€ 560	€ 880
4001mq +	€ 750	€ 650	€ 1000



## 5.2 Indagini e prove

Le indagini e le prove sono contemplate dal punto di vista normativo tra le spese tecniche, pur essendo spese propedeutiche alla progettazione. Tali indagini e prove possono essere svolte direttamente dal professionista eccetto quelle che, ai sensi di legge, sono di competenza esclusiva di laboratorio iscritto in apposito elenco ministeriale e/o imprese specialistiche.

Tali spese sono liquidate interamente al SAL ZERO ed il loro importo massimo è regolamentato all'art. 7 comma 6 dell'allegato A alla ordinanza 12/2017, l'importo è una percentuale dell'importo dei lavori come determinato dopo l'istruttoria tecnica e dopo l'adeguamento al rapporto tra strutture e finiture di cui alle ordinanze del Commissario n. 4, 13 e 19:

Indagini e prove (art. 7 c. 6)				
Lavori ammessi	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 2.000.000	-
Percentuale	3%	1,5%	0,75%	0,35%

A mero titolo di esempio:

1. Importo lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria: €500 mila

Indagini e prove (art. 7 c. 6)				
	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 2.000.000	-
	3%	1,5%	0,75%	0,35%
<b>€ 15.000,00</b>	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria pari a €1 milione

Indagini e prove (art. 7 c. 6)				
	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 2.000.000	-
	3%	1,5%	0,75%	0,35%
<b>€ 22.500,00</b>	€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00

3. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria pari a €2 milioni

Indagini e prove (art. 7 c. 6)				
	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 2.000.000	-
	3%	1,5%	0,75%	0,35%
<b>€ 30.000,00</b>	€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00

4. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria pari a €3 milioni

Indagini e prove (art. 7 c. 6)				
	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 2.000.000	-
	3%	1,5%	0,75%	0,35%
<b>€ 33.500,00</b>	€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 3.500,00

Essendo poi questa spesa sostenuta da un'impresa e non da un professionista, tale importo sarà addizionato all'importo lavori ai fini del calcolo del contributo delle spese tecniche di cui ai paragrafi seguenti.



### 5.3 Edifici produttivi

Le spese tecniche per tutte le attività "ordinarie" (fanno cioè eccezione le attività specialistiche come ad esempio rilievi geologici, storici, ambientali e pratiche di accatastamento) sono regolamentate dall'ordinanza n.12/2017, Allegato A, articolo 8, comma 3 per gli edifici produttivi e comma 4 per gli edifici residenziali. Le spese tecniche sono una percentuale dell'importo lavori, come determinato dopo l'istruttoria tecnica addizionato del costo delle indagini e prove ammesse e dopo l'adeguamento al rapporto tra strutture e finiture di cui alle ordinanze commissariali n. 4, 13 e 19:

Spese tecniche edifici produttivi (art. 8 c. 3)				
Lavori ammessi	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-
Percentuale	11,5%	9,0%	8,0%	7,00%

A differenza degli edifici abitativi non è comunque riconosciuto un minimo di €6mila, indipendentemente dalle prestazioni parziali per importi lavori inferiori a €52mila.

A mero titolo di esempio:

1. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria pari a €52 mila

Spese tecniche edifici produttivi (art. 8 c. 3)				
Lavori ammessi	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-
Percentuale	11,5%	9,0%	8,0%	7,00%
€ 5.980,00	€ 5.980,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Nota: OCSR 29/2017 all'Allegato B art. 8 comma 5 prevede il minimo di €6.000 solo per i residenziali

2. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria ed indagini pari a €500 mila

Spese tecniche edifici produttivi (art. 8 c. 3)				
Lavori ammessi	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-
Percentuale	11,5%	9,0%	8,0%	7,00%
€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria pari a €1 milione

Spese tecniche edifici produttivi (art. 8 c. 3)				
Lavori ammessi	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-
Percentuale	11,5%	9,0%	8,0%	7,00%
€ 102.500,00	€ 57.500,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00

4. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria pari a €2 milioni

Spese tecniche edifici produttivi (art. 8 c. 3)				
Lavori ammessi	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-
Percentuale	11,5%	9,0%	8,0%	7,00%
€ 182.500,00	€ 57.500,00	€ 45.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00

4. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria pari a €3 milioni

Spese tecniche edifici produttivi (art. 8 c. 3)				
Lavori ammessi	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-
Percentuale	11,5%	9,0%	8,0%	7,00%
€ 252.500,00	€ 57.500,00	€ 45.000,00	€ 80.000,00	€ 70.000,00



Tale importo massimo, ai sensi del medesimo articolo 8, comma 6, viene poi suddiviso percentualmente sulle diverse figure professionali, per formare il massimo importo per spese tecniche per la singola attività:

- Progettazione 54%
- Coordinamento per la sicurezza 9%
- Direzione lavori 33%
- Collaudo 4%

Riprendendo gli esempi sopra-riportati, gli importi massimi per singola categoria di prestazione tecnica saranno i seguenti:

Progettazione	54%	€ 31.050,00	€ 55.350,00	€ 98.550,00	€ 136.350,00
Coordinamento sicurezza	9%	€ 5.175,00	€ 9.225,00	€ 16.425,00	€ 22.725,00
Direzione lavori	33%	€ 18.975,00	€ 33.825,00	€ 60.225,00	€ 83.325,00
Collaudo	4%	€ 2.300,00	€ 4.100,00	€ 7.300,00	€ 10.100,00
	<b>100%</b>	<b>€ 57.500,00</b>	<b>€ 102.500,00</b>	<b>€ 182.500,00</b>	<b>€ 252.500,00</b>

Nota: nel caso in cui il costo dell'intervento sia inferiore ad €52 mila e quindi si applichi il minimo di €6 mila per spese tecniche, tale importo non sarà suddiviso per tutte le tipologie di prestazione sopra indicata, ma i ruoli non svolti (es. coordinamento per la sicurezza e collaudo) sono stati ripartiti proporzionalmente sugli altri due ruoli:

	Ripartizione passata		Ripartizione attuale	
Progettazione	62,06897%	€ 3.711,72	59%	€ 3.528,20
Coordinamento sicurezza	-	€ 0,00	-	€ 0,00
Direzione lavori	37,93103%	€ 2.268,28	41%	€ 2.451,80
Collaudo	-	€ 0,00	-	€ 0,00
	<b>100%</b>	<b>€ 5.980,00</b>	<b>100%</b>	<b>€ 5.980,00</b>

A partire dalla prima approvazione del presente vademecum, la ripartizione avviene invece secondo i seguenti criteri: assegnata la quota intera per il collaudo alla direzione lavori mentre il coordinamento per la sicurezza (se non presente) viene ripartito in quota pari al 5% alla progettazione e del 4% alla direzione lavori, indipendentemente dall'importo delle spese tecniche.

Tali importi massimi saranno poi confrontati con quanto richiesto dai singoli professionisti e:

- se Importo Richiesto < Importo Massimo = Importo Richiesto
- se Importo Richiesto > Importo Massimo = Importo Massimo

Il valore risultante da tale confronto sarà suddiviso proporzionalmente tra le diverse figure professionali in tale categoria, cioè:

<b>Progettazione</b>	Compilazione scheda AeDES
	Progetto Architettonico
	Progetto Strutture
	Progetto impianti elettrici
	Progetto impianti termici
	Altre progettazioni
<b>Coordinamento sicurezza</b>	Sicurezza Progettazione
	Sicurezza Esecuzione
<b>Direzione lavori</b>	Direzione Lavori architettonici
	Direzione Lavori strutturali
<b>Collaudo</b>	Collaudo

A questi importi sarà poi aggiunto l'onere di cassa previsto per il professionista che svolge il singolo ruolo e l'aliquota IVA che si applica al caso specifico.



L'importo del contributo relativo alle spese tecniche è ad esse esclusivamente destinato e non sarà riversato sui lavori se il costo dell'intervento è inferiore al costo convenzionale. Pertanto gli eventuali importi dovuti a riduzioni, sconti, liberalità, ecc. entro tale limite rimarranno nella disponibilità della struttura commissariale, diversamente lasciati nella disponibilità dell'intestatario del contributo.

Note:

- i ruoli sopra indicati sono gli unici ammessi ai fini del riconoscimento delle spese tecniche
  - es. il ruolo del co-progettista non è riconosciuto ai fini della ripartizione del contributo
- ognuno dei ruoli sopra indicati dovrà essere svolto solo ed esclusivamente da un professionista
- il singolo professionista potrà svolgere più ruoli nell'istanza se non in conflitto tra di loro
  - es. il professionista che svolge la progettazione può fare la direzione lavori ma non il collaudo
- il ruolo di progettazione architettonica coincide obbligatoriamente con chi presenta il MUDE

#### 5.4 Edifici residenziali

Le spese tecniche per tutte le attività "ordinarie" per edifici residenziali ricalcano in tutto e per tutto quelle degli edifici produttivi, semplicemente con percentuali differenti così come indicato all'art. 8 comma 4 dell'allegato A:

Spese tecniche edifici residenziali (art. 8 c. 4)					
<b>Lavori ammessi</b>	€ 150.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-
<b>Percentuale</b>	12,5%	12,0%	10,0%	8,5%	7,50%

In questo caso è riconosciuto un minimo di €6mila, indipendentemente dal costo dell'intervento pur nel limite del costo convenzionale.

A mero titolo di esempio:

1. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria pari a €45 mila

Spese tecniche edifici residenziali (art. 8 c. 4)					
<b>Lavori ammessi</b>	€ 150.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-
<b>Percentuale</b>	12,5%	12,0%	10,0%	8,5%	7,50%
<b>€ 6.000,00</b>	€ 5.625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria ed indagini pari a €500 mila

Spese tecniche edifici residenziali (art. 8 c. 4)					
<b>Lavori ammessi</b>	€ 150.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-
<b>Percentuale</b>	12,5%	12,0%	10,0%	8,5%	7,50%
<b>€ 60.750,00</b>	€ 18.750,00	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria pari a €1 milione

Spese tecniche edifici residenziali (art. 8 c. 4)					
<b>Lavori ammessi</b>	€ 150.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-
<b>Percentuale</b>	12,5%	12,0%	10,0%	8,5%	7,50%
<b>€ 110.750,00</b>	€ 18.750,00	€ 42.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00

4. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria pari a €2 milioni

Spese tecniche edifici residenziali (art. 8 c. 4)					
<b>Lavori ammessi</b>	€ 150.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-
<b>Percentuale</b>	12,5%	12,0%	10,0%	8,5%	7,50%
<b>€ 195.750,00</b>	€ 18.750,00	€ 42.000,00	€ 50.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00



5. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria pari a €3 milioni

		Spese tecniche edifici residenziali (art. 8 c. 4)				
Lavori ammessi	€ 150.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-	
	12,5%	12,0%	10,0%	8,5%	7,50%	
	<b>€ 270.750,00</b>	<b>€ 42.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 85.000,00</b>	<b>€ 75.000,00</b>	

Tale importo massimo, ai sensi del medesimo articolo 8, comma 6, viene poi suddiviso percentualmente sulle diverse figure professionali per formare il massimo importo per spese tecniche per la singola attività.

Secondo i medesimi esempi cui sopra, gli importi massimi per singola categoria di prestazione tecnica saranno pertanto i seguenti:

Progettazione	54%	€ 32.805,00	€ 59.805,00	€ 105.705,00	€ 146.205,00
Coordinamento sicurezza	9%	€ 5.467,50	€ 9.967,50	€ 17.617,50	€ 24.367,50
Direzione lavori	33%	€ 20.047,50	€ 36.547,50	€ 64.597,50	€ 89.347,50
Collaudo	4%	€ 2.430,00	€ 4.430,00	€ 7.830,00	€ 10.830,00
	<b>100%</b>	<b>€ 60.750,00</b>	<b>€ 110.750,00</b>	<b>€ 195.750,00</b>	<b>€ 270.750,00</b>

Nota: nel caso in cui il costo dell'intervento sia inferiore ad €48 mila e quindi si applichi il minimo di €6 mila per spese tecniche, tale importo non sarà suddiviso per tutte le tipologie di prestazione sopra indicata, ma i ruoli non svolti (es. coordinamento per la sicurezza e collaudo) sono stati ripartiti proporzionalmente sugli altri due ruoli:

	Ripartizione attuale		Ripartizione futura	
	Progettazione	62,06897%	€ 3.724,14	59%
Coordinamento sicurezza	-	€ 0,00	-	€ 0,00
Direzione lavori	37,93103%	€ 2.275,86	41%	€ 2.460,00
Collaudo	-	€ 0,00	-	€ 0,00
	<b>100%</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>€ 6.000,00</b>

A partire dalla prima approvazione del presente vademecum, la ripartizione avviene invece secondo i seguenti criteri: assegnata la quota intera per il collaudo alla direzione lavori mentre il coordinamento per la sicurezza (se non presente) viene ripartito in quota pari al 5% alla progettazione e del 4% alla direzione lavori, indipendentemente dall'importo delle spese tecniche.

Tali importi massimi saranno poi confrontati con quanto richiesto dai singoli professionisti e:

- se Importo Richiesto < Importo Massimo = Importo Richiesto
- se Importo Richiesto > Importo Massimo = Importo Massimo

A questi importi sarà poi aggiunto l'onere di cassa previsto per il professionista che svolge il singolo ruolo e l'aliquota IVA che si applica al caso specifico.

L'importo del contributo relativo alle spese tecniche è ad esse esclusivamente destinato e non sarà riversato sui lavori se il costo dell'intervento è inferiore al costo convenzionale. Pertanto gli eventuali importi dovuti a riduzioni, sconti, liberalità, ecc. entro tale limite rimarranno nella disponibilità della struttura commissariale, diversamente lasciati nella disponibilità dell'intestatario del contributo.

Note:

- i ruoli sopra indicati sono gli unici ammessi ai fini del riconoscimento delle spese tecniche
- ognuno dei ruoli sopra indicati dovrà essere svolto solo ed esclusivamente da un professionista
- il singolo professionista potrà svolgere più ruoli nell'istanza se non in conflitto tra di loro
- il ruolo di progettazione architettonica coincide obbligatoriamente con chi presenta il MUDE





### 5.5 Relazione geologica ed altre prestazioni specialistiche

Il contributo per altre prestazioni tecniche specialistiche (diverse da quelle "ordinarie") sia per edifici residenziali che per edifici produttivi è descritto nell'Ordinanza 12/2017, Allegato A, art. 9, comma 1, in particolare il compenso per la relazione geologica è indicato alla lettera a) e quello per le prestazioni specialistiche alla lettera b) come percentuale dell'importo lavori:

Relazione geologica (art. 9 c. 1.a)				
<b>Lavori ammessi</b>	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-
<b>Percentuale</b>	1,4%	1,0%	0,7%	0,50%

È comunque riconosciuto un minimo per le spese geologiche di €1.000 indipendentemente dal costo dell'intervento.

#### Prestazioni tecniche specialistiche (art. 9 c. 1 b):

- Accatastamento 0,4%
- Relazione ambientale 0,4%
- Rilievo geometrico 0,0%
- Rilievo storico 0,7%

La somma del contributo per relazione geologica e prestazioni tecniche specialistiche in ogni caso non può superare il 2% (art. 9 comma 2)

Nota: l'ordinanza n. 29/2017 ha posto pari a zero il compenso per il rilievo geometrico.

A mero titolo di esempio

#### 1. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria pari a €45 mila

Relazione geologica (art. 9 c. 1.a)				
<b>Lavori ammessi</b>	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-
<b>Percentuale</b>	1,4%	1,0%	0,7%	0,50%
<b>€ 1.000,00</b>	€ 630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

#### 2. Lavori ammessi a contributo dopo l'attività istruttoria ed indagini pari a €500 mila

Relazione geologica (art. 9 c. 1.a)				
<b>Lavori ammessi</b>	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	-
<b>Percentuale</b>	1,4%	1,0%	0,7%	0,50%
<b>€ 7.000,00</b>	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Se ad esempio fosse necessario redigere sia una relazione ambientale che un rilievo storico, il massimo per la somma di tali prestazioni specialistiche sarà €500mila x 2% = €10.000

Al contempo

- il massimo per relazione ambientale sarà €500mila x 0,4% = €2.000
- il massimo per relazione storica sarà €500mila x 0,7% = €3.500

Ma la somma €7.000 + €2.000 + €3.500 = €12.500 > €10.000, quindi prevale €10.000 e i massimi saranno:

- relazione geologica €7.000/€12.500 x €10.000 = €5.600
- relazione ambientale + relazione storica €5.500/€12.500 x €10.000 = €4.400

Nella speranza di avere chiarito i criteri, omettiamo di proseguire con tutte le casistiche conseguenti.



## 6 Inserimento dei professionisti all'interno delle istanze MUDE

Le istanze MUDE per la Richiesta di Contributo per la Ricostruzione (RCR) assumono un triplice scopo:

- permettere la richiesta di contributo ai sensi del DL 189/2017 raccogliendo le informazioni necessarie per pagare i soggetti economici che stanno svolgendo le attività per la ricostruzione
- permettere il deposito / la richiesta di titolo abilitativo edilizio ai sensi del DPR 380/2001
- controllare il rispetto delle norme stabilite per evitare la concentrazione degli incarichi di cui all'art. 6 dell'allegato A nella ordinanza n. 12/2017

I dati dei professionisti per raggiungere i tre diversi scopi si trovano in altrettante sezioni del modulo MUDE:

### 6.1 Sezione B – soggetti e ruoli assunti nell'istanza

Ai fini del titolo abilitativo, il modulo MUDE contiene asseverazioni che i professionisti dovranno rendere in qualità di persone fisiche. Per tale ragione nella sezione B del modulo i ruoli professionali sono obbligatoriamente associati a delle persone fisiche.

Questo vale per qualsiasi tipologia di veicolo societario che il professionista ha adottato:

- per i liberi professionisti anche in associazione temporanea, l'incarico è individuale sulla persona fisica
- in caso di incarichi a studi associati, STP e società di ingegneria, vi è obbligo normativo di indicare nei contratti quale professionista iscritto all'albo svolgerà l'incarico (nel caso di SDI in genere è uno dei direttori tecnici).

Per questa ragione nella sezione B del modulo MUDE dovranno sempre essere indicati i **Dati anagrafici della PERSONA FISICA** mentre la denominazione della SDP, STP, SDI, Consorzio o GEIE saranno indicate nel campo "Presso C/O" dell'indirizzo "SEDE LEGALE/STUDIO"

<b>Ruolo nell'ambito dell'istanza*</b>	Direttore lavori
Aggiungi ruolo	
<b>Dati anagrafici*</b>	
<input checked="" type="radio"/> Persona fisica <input type="radio"/> Persona giuridica	
Cognome* VERDI	
Nome* PAOLO	
Codice fiscale* V   R   D   P   L   O   0   0   B   0   0   B   0   0   0   B      Sesso* M      nato il*	
Stato di nascita*      Prov.*	
Comune di nascita*	
Ragione Sociale *	
Codice fiscale persone giuridiche o Partita IVA *	
<b>Indirizzi*</b>	
<i>Inserire tutti gli indirizzi del soggetto (solo per ruoli diversi dal professionista registrato, i cui dati sono modificabili solo attraverso la registrazione)</i>	
Tipo di indirizzo* SEDE LEGALE/STUDIO	
Presso C/O STUDIO ASSOCIATO ROSSI E VERDI	
Via/piazza* VIA      Indirizzo* GARIBALDI      N.* 12	

Pertanto il ruolo "Persona giuridica" all'interno della sezione B del modulo è riservato all'inserimento di

- impresa assuntrice dei lavori
- intestatario (attività produttiva o condominio) rappresentato da persona fisica

Tutti gli altri dati relativi al veicolo societario attraverso il quale viene svolta l'attività professionale sono invece inseriti nelle seguenti sezioni C ed E del modulo.



## 6.2 Sezione C – Dati generali

Al fine di permettere i pagamenti delle prestazioni professionali svolte, sarà necessario indicare su quale conto corrente accreditare le spettanze.

Questa informazione deve essere inserita all'interno della sezione C, creata dinamicamente dal modulo RCR sulla base dei soggetti indicati nella sezione C.

In altre parole, una volta inserite tutte le figure professionali nella sezione B, gli stessi soggetti compariranno in automatico nella sezione C per completamento con

- IBAN del conto corrente dedicato
- Intestatario del conto corrente

Nel caso in cui due professionisti diversi ancorché in raggruppamento temporaneo svolgano i ruoli di progettista architettonico (es. Rossi) e direttore dei lavori (es. Verdi), in questa sezione del modulo:

- l'intestatario del conto corrente da indicare coinciderà con il nome del libero professionista
- l'IBAN da indicare sarà il conto corrente del libero professionista

Al fine di poter assolvere agli obblighi sul monitoraggio dei movimenti finanziari, si dichiara che i conti correnti dedicati a prestazioni nell'ambito del terremoto del Centro Italia per i soggetti indicati nel quadro informativo B e sui quali questi hanno titolo ad operare, risultano essere i seguenti:

Cognome e Nome o Ragione Sociale	Codice Fiscale o Partita IVA	IBAN*	Intestatario effettivo del conto corrente
DEMO 36 CSI PIEMONTE	AAAAAA00A11S000A		
ROSSI MARIO	RSSMRI00A00A000A	IT01H0340420000000000001234	ROSSI MARIO
SOCIETÀ AAA	11111111111		
VERDI PAOLO	VRDPLO00B00B000B	IT01H0340420000000000001235	VERDI PAOLO

Nel caso invece in cui Rossi e Verdi siano parte di una SDP (studio associato) od altro veicolo societario (es. STP, SDI, Consorzio o GEIE) in questa sezione del modulo:

- l'intestatario del conto corrente da indicare sarà la ragione sociale della SDP, STP, SDI, Consorzio stabile, GEIE così come indicato in "Presso C/O" della sezione B
- l'IBAN da indicare sarà il conto corrente della società veicolo dedicato al sisma centro Italia 2016

### Codici IBAN dei soggetti\*

Al fine di poter assolvere agli obblighi sul monitoraggio dei movimenti finanziari, si dichiara che i conti correnti dedicati a prestazioni nell'ambito del terremoto del Centro Italia per i soggetti indicati nel quadro informativo B e sui quali questi hanno titolo ad operare, risultano essere i seguenti:

Cognome e Nome o Ragione Sociale	Codice Fiscale o Partita IVA	IBAN*	Intestatario effettivo del conto corrente
DEMO 36 CSI PIEMONTE	AAAAAA00A11S000A		
ROSSI MARIO	RSSMRI00A00A000A	IT01H0340420000000000001234	STUDIO ASSOCIATO ROSSI E VERDI
SOCIETÀ AAA	11111111111		
VERDI PAOLO	VRDPLO00B00B000B	IT01H0340420000000000001234	STUDIO ASSOCIATO ROSSI E VERDI



### 6.3 Sezione E2 – Asseverazioni

Per verificare che il professionista che sta operando sia iscritto all'elenco speciale ed abbia tutte le caratteristiche di cui all'art. 6 dell'allegato A all'ordinanza n. 12/2017, all'interno della sezione E2 del modulo MUDE dovranno essere inseriti gli estremi di iscrizione all'elenco speciale.

Dovendo rappresentare tutte le casistiche già discusse approfonditamente nei capitoli precedenti (in particolare nel capitolo 2), a mero titolo di esempio le informazioni da inserire saranno le seguenti:

- due diversi liberi professionisti ancorché in raggruppamento temporaneo oppure soci in uno studio associato che svolgono il ruolo di progettista architettonico (es. Rossi) e direttore dei lavori (es. Verdi), il numero di iscrizione EP da inserire sarà quello della iscrizione del singolo professionista, cioè

*Iscrizione del Progettista all'Elenco speciale dei professionisti abilitati (ex art. 34 DL 189/2016 ed smi)*

Si dichiara che il progettista è regolarmente iscritto all'elenco speciale dei professionisti abilitati

con identificativo\* EP\_000023\_2017 (es: EP\_123456\_2017) **(numero EP iscrizione di ROSSI)**

*Iscrizione del Direttore dei Lavori all'Elenco speciale dei professionisti abilitati (ex art. 34 DL 189/2016 ed smi)*

Si dichiara che il direttore lavori è regolarmente iscritto all'elenco speciale dei professionisti abilitati

con identificativo\* EP\_000024\_2017 (es: EP\_123456\_2017) **(numero EP iscrizione di VERDI)**

- due diversi professionisti soci di STP o due direttori tecnici di SDI, di Consorzio stabile o GEIE riconducibili al regime societario (es. una società di capitali denominata ERREVI SRL) che svolgono per conto della società rispettivamente il ruolo di progettista (es. Rossi) e direttore dei lavori (es. Verdi) dovranno indicare il numero EP del veicolo societario iscritto, cioè

*Iscrizione del Progettista all'Elenco speciale dei professionisti abilitati (ex art. 34 DL 189/2016 ed smi)*

Si dichiara che il progettista è regolarmente iscritto all'elenco speciale dei professionisti abilitati

con identificativo\* EP\_000023\_2017 (es: EP\_123456\_2017) **(numero EP iscrizione ERREVI)**

*Iscrizione del Direttore dei Lavori all'Elenco speciale dei professionisti abilitati (ex art. 34 DL 189/2016 ed smi)*

Si dichiara che il direttore lavori è regolarmente iscritto all'elenco speciale dei professionisti abilitati

con identificativo\* EP\_000023\_2017 (es: EP\_123456\_2017) **(numero EP iscrizione di ERREVI)**

**Nota: in seguito alla modifica al modulo di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti che aprirà alla iscrizione separata dei direttori tecnici di SDI e soci di STP quest'ultima casistica sarà deprecata in favore della casistica sopra. Continueranno a fare novero per gli incarichi le società di capitali veicolo della attività professionale.**



## 7 Tracciabilità dei pagamenti e conti correnti dedicati al sisma

Per consentire l'attività di monitoraggio sui flussi finanziari collegati al sisma, la Struttura del Commissario deve acquisire le specifiche relative ai pagamenti delle imprese assuntrici di incarichi alle imprese in subappalto.

### 7.1 Differenza tra conto corrente "vincolato" e "dedicato"

La convenzione ABI-CDP "Plafond sisma centro Italia 2016" prevede che il beneficiario del contributo debba aprire un conto corrente "vincolato" all'intervento, sul quale convergeranno le risorse finanziarie autorizzate dal commissario per pagare i soggetti (destinatari dei pagamenti) che operano su incarico del beneficiario per l'intervento edilizio. Tale conto corrente vincolato avrà uno ed un solo CUP ed una sola pratica MUDE.

Da questo conto corrente vincolato saranno effettuati diversi pagamenti (per stati di avanzamento lavori) verso diversi soggetti destinatari dei pagamenti, imprese o professionisti ognuno dei quali, per potere operare sul cratere sismico si sarà preventivamente iscritto alle rispettive liste previste dagli artt. 30 e 34 del DL 189/2016 (rispettivamente Anagrafe Antimafia degli esecutori per le imprese ed Elenco Speciale dei professionisti) e contestualmente avrà eletto un conto corrente "dedicato" alle attività sul terremoto.

### 7.2 I bonifici dal conto corrente vincolato al conto corrente dedicato

Le erogazioni dei contributi verranno effettuate dalle banche due volte al mese, il giorno 10 ed il giorno 25 ad eccezione del 25 agosto e del 25 dicembre (l'effettuazione dei relativi bonifici avverrà entro i 5 giorni lavorativi successivi, come previsto dalla convenzione ABI-CDP) su "disposizioni di pagamento" ricevute almeno 20 giorni di calendario precedenti le "date di erogazione" ed in seguito a 10 giorni di attività istruttoria da parte degli USR (ferma restando la possibilità dell'ente di sospendere tale termine per integrazioni), a patto che il sottoscrittore del contratto di finanziamento (il beneficiario ovvero un suo procuratore) si sia presentato nella filiale della banca per la firma della "richiesta di impiego" sempre entro il decimo giorno di calendario precedente all'erogazione.

A mero titolo di esempio, se l'USR riceve il SAL il 25 ed invia l'autorizzazione all'Istituto di Credito il 5 del mese successivo, il cittadino delegato alla firma dovrà presentarsi presso l'Istituto di Credito entro il 15 dello stesso mese permettendo così all'Istituto di Credito di procedere alla richiesta di provvista con valuta il 25 successivo ed effettuare i bonifici entro i cinque giorni lavorativi seguenti.

Effettuando i pagamenti dai conti correnti vincolati all'intervento non sarà richiesta alcuna rendicontazione aggiuntiva nei confronti della Struttura del Commissario, in quanto le informazioni relative ai bonifici saranno rese disponibili alla suddetta Struttura dal DIPE, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che opera via CBI (Corporate Banking Interbancario) e un "focal point" da questo indicato.

### 7.3 Attività necessarie per l'apertura di un conto corrente dedicato al terremoto

Al fine di attivare il sistema di monitoraggio, i soggetti economici operanti nell'ambito della ricostruzione privata post-sisma 2016 dovranno aprire un conto corrente (o trasformare un conto preesistente) da dedicare in via esclusiva al sisma 2016: quindi, si potrà/dovrà utilizzare sempre il medesimo conto corrente per tutti i movimenti finanziari ancorché afferenti ad opere diverse (es. con CUP diversi).

Il soggetto economico deve firmare e consegnare all'istituto bancario, dove è radicato il proprio conto dedicato, la lettera di manleva di seguito descritta al fine di duplicare le rendicontazioni associate al conto corrente e gli esiti dei bonifici XML SEPA e metterli a disposizione del Soggetto Monitorante (Presidenza del Consiglio).



Per assolvere a questo obbligo, i soggetti economici incaricati dal beneficiario del contributo dovranno recarsi presso uno degli istituti di credito abilitati a fornire il servizio di Monitoraggio Grandi Opere aprendo un nuovo conto corrente od impiegando un conto corrente già in loro possesso presso un istituto di credito aderente al consorzio CBI, dedicandolo in via esclusiva ai movimenti collegati alla ricostruzione e consegnando il facsimile riportato di seguito.

L'apertura di questo conto potrà avvenire in seguito alla assunzione del primo incarico dietro consegna all'istituto di credito della lettera di manleva e comunque prima della prima autorizzazione al pagamento di SAL in seguito alla assegnazione di contributi.

Analogamente a quanto svolto nell'ambito del monitoraggio finanziario (articolo 36 della legge n. 114 del 2014), il soggetto economico dovrà indicare all'istituto di credito, qualora richiesto dal cliente attraverso il servizio di esito al beneficiario, le informazioni dei bonifici verso il medesimo "focal point" utilizzato dalla Presidenza del Consiglio di cui al precedente paragrafo:

#### **Identificativi del GSM**

SIA 326H8

CUC 0883796U

CODICE ID NAZIONALE 80188230587

ABI BANCA PROPONENTE 88515

CUC BANCA PROPONENTE 0883436G

La autorizzazione al monitoraggio da parte del GSM (Gestore Sistema di Monitoraggio) su questa tipologia di conti correnti "privati" (dedicati) normalmente viene fornita all'istituto di credito attraverso una lettera di manleva firmata dall'intestatario del conto corrente.

In attesa che tale lettera di manleva sia inviata dal Commissario agli iscritti alle anagrafi, fac simile della comunicazione può essere scaricata alla seguente URL:

<https://assistenza.sisma2016.gov.it/knowledgebase.php?article=58>

Tutti i pagamenti per le prestazioni effettuate sul cratere transiteranno pertanto su questo conto corrente, e solo ed esclusivamente da questo conto corrente potranno transitare i pagamenti verso i subappaltatori.

Al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio di legge, il pagamento verso i subappaltatori dovrà essere effettuato indicando nel tracciato dati SEPA del bonifico il codice CUP dell'intervento, che dovrà coincidere con quanto indicato sulle fatture che il bonifico andrà a quietanzare, secondo il formalismo previsto dal monitoraggio finanziario così come indicato nelle istruzioni allegate alla lettera di manleva e riportate di seguito.

#### **7.4 I bonifici dal conto corrente dedicato verso i subappaltatori**

All'atto della predisposizione di ogni ordine di bonifico sottoposto a monitoraggio, il soggetto economico che ha ricevuto il pagamento dello stato di avanzamento lavori dovrà eseguire a suo carico le seguenti operazioni nei confronti dei suoi subappaltatori.

